



COMMISSARIO AD ACTA
per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 05.08.2021

DECRETO

N. 17

IN DATA 28-04-2022

OGGETTO: ATTUAZIONE DDCCAA NN. 56/2020, 60/2020 E 108/2021. DETERMINAZIONI

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio

FRANCESCO COLAVITA

Il Direttore Generale per la Salute

DOTT.SSA LOLITA GALLO

Il Sub Commissario Ad Acta

AVV. GIACOMO PAPA



COMMISSARIO AD ACTA

per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 31.03.2021

DECRETO

N. 17

IN DATA 28-04-2022

OGGETTO: ATTUAZIONE DDCCAA NN. 56/2020, 60/2020 E 108/2021. DETERMINAZIONI

IL COMMISSARIO AD ACTA

RICHIAMATA

la delibera adottata in data 5 agosto 2021 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con la quale il dott. Donato Toma è stato nominato quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, confermando i contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 31 marzo 2021;

la delibera adottata in data 31 marzo 2022 dal Consiglio dei Ministri con la quale ha l'avv. Giacomo Papa è stato nominato quale subcommissario per l'attuazione del Piano di rientro della Regione Molise e dei successivi Programmi operativi, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato commissariale;

VISTA la legge regionale n. 10 del 23 Marzo 2010;

VISTA la legge regionale n. 18 del 24 giugno 2008;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico della Regione Molise, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Molise in data 27 marzo 2007, poi recepito con Delibera di Giunta Regionale del 30 marzo 2007, n. 362;

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421." e s.m.i.;

VISTO il Decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, recante "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.*", convertito con Legge del 7 agosto 2012, n. 135;

RICHIAMATI

- il DCA n. 56 del 30 settembre 2020 recante "*Definizione dei limiti massimi di finanziamento per le prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogate dagli operatori accreditati, acquisibili dal sistema sanitario regionale per l'anno 2020*";
- il DCA n. 60 dell'8 ottobre 2020 recante "*Approvazione dello schema di contratto per l'acquisto dalle strutture private operanti in regime di accreditamento di prestazioni sanitarie di assistenza*"

ospedaliera e specialistica ambulatoriale per l'anno 2020;

- il DCA n. 108 del 9 novembre 2021 recante *"Definizione dei limiti massimi di finanziamento per l'acquisto di prestazioni sanitarie, di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale, erogate dagli operatori privati accreditati con il Servizio Sanitario Regionale, per l'anno 2021"*, con il quale è stato, tra l'altro, confermato lo schema di contratto adottato con il DCA n.60/2020;

RICHIAMATA la nota dell'ASREM assunta al protocollo regionale in data 25 novembre 2020 con il n. 182129;

RICHIAMATO l'art. 8-*quater*, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 nella parte in cui dispone che *"la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8- quinquies"*;

EVIDENZIATO

che allo stato non risultano ancora sottoscritti da parte di molte strutture accreditate i contratti relativi agli anni 2020 e 2021;

che la sottoscrizione dei suindicati contratti costituisce condizione necessaria per la regolamentazione del rapporto tra le suindicate strutture e il SSR avendo le prime operato sulla base di un'autorizzazione provvisoria nelle more della definizione del *budget* da contrattualizzare;

che, in particolare, con l'adozione dei DDCCAA nn. 56 del 2020, 60 del 2020 e n. 108 del 2021 le suindicate autorizzazioni hanno esaurito la loro efficacia e, conseguentemente, alcun rapporto di natura contrattuale è configurabile in assenza di sottoscrizione del contratto, essendo richiesta la forma scritta *ad substantiam*;

CONSIDERATO che l'art. 25 della citata legge regionale n. 18/2008 attribuisce alla Regione la competenza in ordine all'approvazione dello schema contrattuale e alla individuazione delle responsabilità riservate alla Regione e quelle attribuite alla A.S.Re.M. nella definizione degli accordi contrattuali;

RITENUTO opportuno individuare in relazione ai suindicati contratti i soggetti autorizzati alla sottoscrizione degli stessi in rappresentanza della parte pubblica, delegando:

- a) il Direttore Generale della Salute della Regione Molise alla sottoscrizione dei contratti relativi al 2020 e al 2021 con l'Istituto Neuromed e Gemelli Molise S.p.A;
- b) il Direttore Generale dell'ASREM, previa quantificazione del *budget* per ogni singola struttura interessata nei limiti massimi di finanziamento determinati con i DD.CC.AA. n. 56 del 2020 e n. 108 del 2021 ed assumendo come parametro di riferimento i *budget* relativi al 2019, alla sottoscrizione dei contratti relativi al 2020 e al 2021 con gli altri soggetti accreditati che hanno operato per conto del SSR sulla base delle autorizzazioni provvisorie;

CONSIDERATO inoltre che il TAR Molise, a seguito di ricorso proposto dall'Istituto Neuromed avverso il DCA n. 108/2021 (giudizio n.r.g. 28/2022), con ordinanza n. 17 dell'11 febbraio 2022, ha sospeso il provvedimento impugnato nella sola parte in cui *"questo conferma anche per l'anno 2021 l'approvazione dell'art. 12 dello "schema di contratto per l'acquisto dalle Strutture private operanti in regime di accreditamento di prestazioni sanitarie" di cui al D.C.A. n. 60/2020"*;

RITENUTO opportuno, al fine di consentire la stipula dei contratti, eliminare dal contratto relativo all'anno 2021 l'articolo 12, limitatamente ai commi 1 e 2;

EVIDENZIATO che, pertanto, necessita modificare lo schema contrattuale allegato al DCA n. 60 del 2020, sostituendo in ogni sua parte la locuzione *"Commissario ad acta"* con la locuzione *"Direttore Generale della Salute della Regione Molise"* e, per il solo anno 2021, sopprimendo dall'articolo 12 la seguente locuzione: *"Con la sottoscrizione del presente contratto la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, modificativo o integrativo, anche qualora intervenuto successivamente alla sottoscrizione del presente in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. 2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1(ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili. 3."*;

DATO ATTO che l'oggetto del presente decreto rientra nell'ambito del mandato commissariale rispondendo all'obiettivo di cui al punto *"xii. definizione dei tetti di spesa e dei conseguenti contratti con gli erogatori privati accreditati per l'acquisto di prestazioni sanitarie in coerenza con il fabbisogno assistenziale, con l'attivazione, in caso di mancata stipula del contratto, di quanto prescritto dall'articolo 8- quinquies, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e ridefinizione delle tariffe"*

delle prestazioni sanitarie, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente" della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2021;

su conforme proposta del subcommissario ad acta, previa istruttoria del funzionario incaricato, col parere favorevole del Direttore Generale della Salute, come risultante dalle sottoscrizioni apposte sul frontespizio del presente provvedimento

DECRETA

Articolo. 1

1. Relativamente al contratto da sottoscrivere per l'anno 2021 l'articolo 12 dello schema contrattuale allegato al DCA n. 60 del 2020 è modificato mediante l'eliminazione della seguente locuzione: "Con la sottoscrizione del presente contratto la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, modificativo o integrativo, anche qualora intervenuto successivamente alla sottoscrizione del presente in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. 2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili. 3."

Articolo. 2

1. Il Direttore Generale per la Salute della Regione Molise è delegato a sottoscrivere, in rappresentanza della parte pubblica, i contratti relativi all'anno 2020 e all'anno 2021 con l'Istituto Neuromed e Gemelli Molise S.p.a.
2. Per le finalità di cui al precedente comma 1 lo schema contrattuale allegato al DCA n. 60 del 2020 è modificato, sostituendo in ogni sua parte la locuzione "Commissario ad acta" con la locuzione "Direttore Generale della Salute della Regione Molise".

Articolo. 3

1. Il Direttore Generale dell'ASREM è delegato, previa quantificazione del budget per ogni singola struttura interessata nei limiti massimi di finanziamento determinati con i DD.CC.AA. n. 56 del 2020 e n. 108 del 2021 ed assumendo come parametro di riferimento i budget relativi al 2019, alla sottoscrizione dei contratti relativi al 2020 e al 2021 con gli altri soggetti accreditati che hanno operato per conto del SSR sulla base delle autorizzazioni provvisorie.
2. Al fine di consentire alla Regione l'adozione dei consequenziali provvedimenti di cui all'articolo 8-quinquies, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Direttore Generale dell'ASREM dovrà segnalare entro il 15 maggio 2022 alla Direzione Generale della Salute della Regione Molise le eventuali strutture accreditate che non abbiano inteso sottoscrivere i contratti di cui al precedente comma 1.

Articolo. 4

Il presente provvedimento sarà, a cura della Direzione Generale della Salute della Regione Molise, trasmesso al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Direttore Generale dell'ASREM, nonché pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

**IL COMMISSARIO AD ACTA
DOTT. DONATO TOMA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82